

COMUNE DI ETROUBLES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **39**

29/11/2013

Oggetto: **Approvazione delle modifiche ai regolamenti per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi.**

L'anno duemilatredici addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **17** e minuti **30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TAMONE MASSIMO	x	
2	BIGNOTTI MARCO GIUSEPPE	x	
3	CERISEY FERRUCCIO	x	
4	MARJOLET SERGIO		x
5	GERBORE MICHEL	x	
6	CHAPPUIS DENISE	x	
7	COLLOMB MONICA ALFONSINA	x	
8	MACORI PAOLO	x	
9	POMAT MURIEL		x
10	CERISE CARLO	x	
11	MARGUERET ANGELO	x	
12	BRACCO CRISTINA	x	
13	VIRGILIO DIEGO	x	
	TOTALE	10	02

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sabina Rollet il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Approvazione delle modifiche ai regolamenti per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 20 dicembre 2001;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che il termine per approvare i regolamenti con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

Tenuto conto che, con nota del 11.02.2013, prot. n. 543, il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA) comunicava che il Consiglio di amministrazione aveva approvato, con

deliberazione del 5 febbraio 2013 n. 14/2013 lo schema di regolamento tipo per l'applicazione del tributo comunale sui servizi e, con deliberazione del 7 febbraio 2013 n. 15/2013, lo schema di regolamento tipo per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti; tali documenti tipo disciplinano il tributo sui rifiuti e il tributo per i servizi indivisibili prestati dai Comuni, istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

Considerato che, con propria deliberazione n. 6 del 15 marzo 2013 il Comune provvedeva ad approvare i suddetti schemi di regolamento, introducendo quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013 la Tares;

Considerato peraltro che con l'art. 5 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella legge 28 ottobre 2013 n.124, è stata introdotta la possibilità per i Comuni di adottare una forma di tributo sui rifiuti meno rigida, caratterizzata dalla possibilità di derogare in parte ai criteri (sinora tassativi) dettati dal D.P.R. n. 158/1999, per calmierare gli aumenti tariffari ed introdurre così un tributo che, pur mantenendo la disciplina della TARES, sia in grado di fare da trait d'union con la nuova Tariffa (TARI) prevista dal 2014;

Considerato che il Disegno di Legge di stabilità adottato dal Governo per il 2014 ha previsto nel prossimo anno l'introduzione di un tributo sui rifiuti del tutto analogo alla TARES, come modificata dal Decreto Legge 102/2013, con una decisione che rende quindi ancor più necessario perseguire nell'applicazione della TARES già a decorrere dal 2013;

Visti lo schema di regolamento tipo per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e lo schema di regolamento tipo per l'applicazione del tributo comunale sui servizi adottato dal Consiglio di Amministrazione del CELVA nella seduta del 5 novembre 2013, in recepimento delle modifiche normative introdotte dall'art. 5 del Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella Legge 28 ottobre 2013 n.124;

Ritenuto opportuno recepire tali nuovi schemi di regolamenti tipo approvati dal CELVA, in rettifica di quelli precedentemente approvati dal Comune, ai fini di disciplinare le modalità di applicazione del tributo sui rifiuti e del tributo per i servizi indivisibili prestati dai Comuni sul territorio comunale, specificando che la data di decorrenza dell'applicazione di tali regolamenti deve in ogni caso risalire al 1° gennaio 2013;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

DELIBERA

1. di approvare i regolamenti per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi indivisibili che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in rettifica dei precedenti regolamenti per l'applicazione

del tributo comunale sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi indivisibili approvati dal Comune con propria deliberazione n. 6 del 15 marzo 2013;

2. di stabilire che i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare i regolamenti adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità montana Grand Combin ed al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).